

Nuovo Statuto FEDERALIMENTARE

**(approvato dall'Assemblea il 18.1.2022,
con modifica all'art. 20 approvata
dall'Assemblea il 4.02.2026)**

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1. È costituita, con durata illimitata, tra le Associazioni di categoria rappresentative dei diversi comparti produttivi del settore alimentare, e/o loro Raggruppamenti di cui all'art. 3, la Federazione Italiana dell'Industria Alimentare, in forma abbreviata Federalimentare.
2. Federalimentare, con sede legale ed operativa in Roma, ed eventuali altre sedi secondarie o di rappresentanza istituite dall'Assemblea, adotta il logo e gli altri segni distintivi di Confindustria, assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana così come definito dall'articolo 4 dello statuto di Confindustria.
3. In conseguenza di ciò, Federalimentare acquisisce i relativi diritti e obblighi per sé e per i propri soci effettivi ("Associati") e aggregati ("Aggregati"), collettivamente definiti anche "Socio" o "Soci".
4. Federalimentare può aderire, con delibera dell'Assemblea, ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.
5. Federalimentare è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

ART. 2 – SCOPI

1. Federalimentare non ha scopo di lucro e:
 - in conformità agli interessi generali dell'industria alimentare,
 - nel rispetto dell'indipendenza decisionale e operativa delle Associazioni nazionali di categoria e/o loro Raggruppamenti sui problemi di specifica competenza,
 - in armonia con le linee generali d'azione di Confindustria e con le esigenze di coordinamento con le altre componenti del sistema,
 - in coerenza con l'esigenza di ammodernamento e ottimizzazione del sistema della rappresentanza in linea con le trasformazioni del contesto economico e politico di riferimento,si propone:
 - a) la valorizzazione dell'immagine dell'industria alimentare, anche attraverso norme di

comportamento e deontologiche;

- b) la tutela e la promozione dell'immagine dell'industria alimentare e dei suoi prodotti in Italia e all'estero;
 - c) l'esame, la trattazione e la risoluzione – anche attraverso l'individuazione, da parte dell'Assemblea, di specifiche aree di attività - delle tematiche e dei problemi che, direttamente o indirettamente, presentano interesse comune per la generalità degli Associati;
 - d) la rappresentanza del settore industriale alimentare, nei limiti del presente Statuto, nei confronti di istituzioni, amministrazioni e organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, sia regionali, incluse quelle delle province autonome di Trento e Bolzano, che nazionali, europee ed internazionali;
 - e) lo svolgimento, conformemente alle competenze ad essa attribuite nell'ambito del sistema confederale, delle seguenti funzioni:
 - tutelare gli interessi generali del settore industriale alimentare sul piano economico, giuridico-normativo, tecnico, sindacale e delle relazioni esterne;
 - effettuare attività di relazioni istituzionali, finalizzate alla promozione, valorizzazione e tutela dell'immagine dell'industria alimentare in Italia ed all'estero, afferente tematiche trasversali condivise dagli Associati e, per quanto applicabile, dagli Aggregati perché di comune interesse. L'attività di relazioni istituzionali sui temi trasversali condivisi viene svolta nei confronti di tutti i soggetti indicati nella precedente lettera d);
 - effettuare attività di comunicazione istituzionale a supporto delle relazioni su tematiche trasversali condivise, a tutela degli interessi comuni all'industria alimentare;
 - assicurare, in situazioni di particolare necessità e/o urgenza, e a seguito di espressa richiesta, appoggio per problemi specifici di singole categorie, riconducibili ad Associati, comunque nel rispetto degli interessi degli altri Associati. Limitatamente agli Aggregati un simile intervento richiede la preventiva approvazione del Consiglio Generale;
 - attuare il coordinamento e lo sviluppo del sistema fieristico relativo all'industria alimentare - provvedere al coordinamento dell'internazionalizzazione senza svolgere attività di promozione di singole categorie di prodotti, che resta di competenza esclusiva degli Associati;
 - organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali di generale interesse dei settori rappresentati;
 - provvedere all'informazione e all'assistenza degli Associati relativamente ai temi trasversali condivisi approvati dall'Assemblea;
 - partecipare, su delibera dell'Assemblea, ad enti e società che svolgono attività, anche di carattere imprenditoriale, strumentali allo scopo e alle attività di cui sopra.
2. La competenza di Federalimentare in materia sindacale riguarda il coordinamento degli Associati in ordine alle trattative per i rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria alimentare e i successivi adempimenti; in tale veste Federalimentare assume eventuali delibere in materia sindacale.
 3. Federalimentare persegue le proprie finalità e svolge la propria attività mantenendo la propria indipendenza ed ispirando i propri comportamenti al Codice Etico ed alla Carta dei Valori associativi di Confindustria.
 4. Federalimentare, in quanto riconosciuta dal Consiglio Generale di Confindustria, acquisisce il ruolo di Federazione Nazionale di settore e, quale componente del sistema confederale, abbina il logo di Confindustria alla denominazione Federalimentare.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 – SOCI E RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Possono aderire a Federalimentare, in qualità di Associati, le Associazioni di categoria, anche non aderenti direttamente a Confindustria, rappresentative di interessi rientranti nel settore di riferimento di Federalimentare.

In linea con obiettivi di razionalizzazione organizzativa e di aggregazione degli interessi, possono altresì aderire a Federalimentare Raggruppamenti di Associazioni di cui al punto precedente, integrati all'interno della Federazione e costituiti su base volontaria e di carattere funzionale.

2. Possono inoltre aderire a Federalimentare, in qualità di Aggregati, Associazioni di categoria ed altre organizzazioni, purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - o ambito di rappresentanza con elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di collegamento economico con quello degli Associati;
 - o attività di rappresentanza e/o di servizio non concorrenziali con quelle degli Associati;
 - o regole statutarie e principi organizzativi non in conflitto con quelli di riferimento generale del sistema confederale.
3. Nel caso di associazioni di categoria rappresentative anche di comparti diversi da quello alimentare, l'adesione si intende riferita ai soli comparti alimentari.
4. L'ammissione dei Soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal Presidente dell'ente richiedente, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto e dal Codice Etico confederale.
5. I rappresentanti dei Soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale.
6. Le domande di ammissione sono approvate dall'Assemblea.

Contro la deliberazione negativa è possibile ricorrere ai Proviviri che decidono, in modo definitivo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, la cui presentazione non ha effetto sospensivo.

Le Associazioni che hanno i requisiti per essere Associati non possono essere inquadrate come Aggregati.
7. Tutte le imprese aderenti ad Associazioni non soci diretti di Confindustria vengono iscritte nel Registro delle Imprese tenuto da Confindustria, il quale certifica, ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'impresa al sistema.
8. L'adesione a Federalimentare decorre dal giorno successivo a quello di accettazione della domanda di adesione e impegna il Socio fino al termine dell'anno di calendario successivo a quello di accettazione.

In seguito l'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora il Socio non presenti le proprie dimissioni, come previsto al successivo art. 8, e salvi i casi di cessazione di cui allo stesso articolo.

Il cambio di denominazione non determina la cessazione della qualità di Socio.

ART. 4 – DIRITTI DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da Federalimentare e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
2. Restano invece escluse, per gli Aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte di Federalimentare.
3. I Soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di Federalimentare, purché in regola con gli obblighi previsti dal presente statuto e nei limiti e con le modalità previste dallo stesso.
4. Ciascun Socio ha diritto di avere attestata la propria partecipazione a Federalimentare nonché, per i soli Associati, di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dai principi generali in materia.

ART. 5 – DOVERI DEI SOCI

1. L'adesione a Federalimentare comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le norme e le disposizioni attuative dello stesso, nonché il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori associativi.
2. Ciascun Socio deve curare che l'attività delle rispettive imprese associate sia esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non risulti lesiva dell'immagine della categoria tutelata da Federalimentare, né di alcuno dei Soci.
Le stesse imprese, inoltre, devono attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.
3. Ciascun Socio deve:
 - o partecipare attivamente alla vita associativa;
 - o applicare le convenzioni ed ogni altro accordo stipulato da Federalimentare e/o dalle altre componenti del sistema confederale;
 - o non fare contemporaneamente parte di federazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per gli Aggregati;
 - o rendere noti alla Federazione gli indirizzi ai quali è ispirata la propria attività, quando questa si riferisca a fatti di interesse comune alla generalità delle Associazioni e, perciò, sia di interesse federativo e consono al nuovo Regolamento di Confindustria;
 - o fornire a Federalimentare, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
 - o versare i contributi associativi deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità ed i termini dalla stessa fissati.

ART. 6 - CONTRIBUTI

1. A seguito dell'ammissione il Socio si obbliga al pagamento a favore di Federalimentare di:
 - o un contributo di iscrizione;
 - o un contributo annuale;
 - o eventuali contributi speciali.
2. Le Associazioni non associate direttamente a Confindustria devono versare alla stessa, tramite Federalimentare, il contributo annuale previsto da Confindustria e determinato sulla base dei parametri della delibera contributiva di quest'ultima.
3. I contributi sono deliberati annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.
4. Federalimentare ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei Soci morosi o inadempienti, che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi ai sensi dell'art. 8.
5. Agli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di accettazione della relativa domanda.

ART. 7 – SANZIONI

1. I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - o censura del Presidente di Federalimentare, comunicata per iscritto e motivata;
 - o sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
 - o decadenza dei rappresentanti dell'Associato che ricoprono cariche direttive in Federalimentare;
 - o decadenza dei rappresentanti dell'Associato che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna di Federalimentare;
 - o sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
 - o espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice Etico confederale.
2. Le sanzioni vengono deliberate, in alternativa o anche cumulativamente, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.
3. Contro le sanzioni è possibile proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 8 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

1. La qualità di Socio si perde:
 - o per dimissioni;
 - o per scioglimento dell'Associazione;
 - o per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.
2. Le dimissioni devono essere inviate, a mezzo di lettera raccomandata r.r., o con altro mezzo idoneo a confermare la ricezione, entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno, escluso quello di adesione, ed hanno effetto dal 1 (uno) gennaio dell'anno successivo.

3. Il Socio resta vincolato al rispetto degli impegni assunti a norma del presente statuto fino alla effettiva cessazione della qualità di Socio.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali dei propri rappresentanti.
4. Il Socio il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo quanto di seguito previsto:
 - o in caso di dimissioni inviate entro il termine del 30 (trenta) giugno di cui sopra, sino al termine dell'anno di calendario;
 - o nei casi di dimissioni presentate oltre il termine del 30 (trenta) giugno di cui sopra, e di espulsione, per tutto l'anno successivo;
 - o in caso di scioglimento dell'associazione sino alla data dalla quale decorre lo scioglimento;
 - o in caso di dimissioni per dissenso dalle modifiche statutarie, inviate entro il termine fissato dall'articolo 26, per l'intero anno di calendario in cui scade tale termine.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DI FEDERALIMENTARE

ART. 9 - ORGANI

1. Sono organi di Federalimentare:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Generale;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori Legali;
 - e) i Probiviri.
2. Le procedure di funzionamento degli organi collegiali devono risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.
3. Decadono dalla carica di cui alla lettera b) coloro che non intervengono alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e, in ogni caso, coloro che non intervengano ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.

ART. 10 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dagli Associati, in regola con il pagamento dei contributi fissati da Federalimentare, rappresentati dal rispettivo Presidente o da un suo sostituto scelto tra i componenti dei propri organi direttivi.
2. È ammessa la delega ad un altro Associato. Ciascun Associato non può essere portatore di più di una delega.
3. All'Assemblea partecipano gli Aggregati, senza diritto di voto.
4. Alla riunione sono invitati ad assistere i membri del Consiglio Generale che non intervengono in rappresentanza di Associati, i Revisori Legali e i Probiviri.

5. Possono partecipare alle riunioni i Direttori dei Soci in assistenza dei rispettivi rappresentanti. Il Presidente può altresì estendere l'invito a partecipare, a seconda della formulazione dell'ordine del giorno, ad altri soggetti, diversi dai Soci.

ART. 11 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto degli Associati.
2. La convocazione è fatta mediante raccomandata r.r., o con altro mezzo idoneo a confermare la ricezione, inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a cinque giorni.
3. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.
5. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno i tre quinti degli Associati, che rappresentano anche la maggioranza dei voti attribuiti alla totalità degli Associati a Federalimentare.
6. Ogni Associato dispone di un numero variabile di voti rapportato ai contributi versati a Federalimentare in ragione di un voto ogni 1000 (mille) euro di quota associativa versata.
7. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, fatti salvi i casi di maggioranze diverse previste dal presente statuto; in ogni caso si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.
9. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge di norma da segretario il Direttore Generale di Federalimentare o altra persona designata dall'Assemblea stessa.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) adottare, con una maggioranza almeno pari al 65 per cento dei voti presenti, le seguenti delibere:
 - o eleggere il Presidente di Federalimentare;
 - o definire, su proposta del Consiglio Generale, i temi trasversali ritenuti prioritari sui quali Federalimentare è chiamata ad operare, e le linee guida per la relativa gestione, nonché, per ciascun esercizio, le linee programmatiche delle attività di maggior rilievo;
 - o approvare, su proposta del Consiglio Generale, la misura degli oneri contributivi;
 - o approvare le modifiche del presente statuto secondo quanto previsto all'art. 26;
 - o deliberare lo scioglimento di Federalimentare secondo quanto previsto all'art.27;
 - b) adottare, con una maggioranza almeno pari al 60 per cento dei voti presenti, le seguenti delibere:

- o eleggere, i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati proposti dal Presidente e due Membri elettivi individuati dall'Assemblea assicurando una adeguata ed equilibrata rappresentanza della base associativa;
- o nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale di Federalimentare;
- o eleggere, designare e revocare, su proposta del Consiglio Generale i rappresentanti esterni di Federalimentare;
- c) nominare la Commissione di designazione di cui all'art 16;
- d) curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- e) deliberare le direttive generali per accordi e convenzioni di carattere organizzativo e tecnico-economico;
- f) deliberare le direttive generali per il Consiglio Generale per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- g) su proposta del Consiglio Generale approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- h) adottare le sanzioni;
- i) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita di Federalimentare;
- l) favorire e riconoscere l'attività di gruppi di Soci, composti da rappresentanti degli stessi, organizzati per aree di comune interesse, che possano fornire al Presidente pareri consultivi preventivi su aspetti tecnico-operativi al fine di rendere rapida ed efficiente l'attività di Federalimentare, accelerandone i processi decisionali. E' compito del Presidente operare perché tali gruppi esprimano in via definitiva una posizione quanto più possibile comune, risolvendo al proprio interno le eventuali divergenze di vedute per fornire un efficace supporto decisionale;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.

ART. 13 – CONSIGLIO GENERALE

1. Per la realizzazione del programma di attività, la conduzione e la rappresentanza di Federalimentare, è previsto un Consiglio Generale composto:
 - o dal Presidente;
 - o dai Vice Presidenti, in un numero variabile, da un minimo di quattro a un massimo di sei, di cui il più anziano d'età con funzioni vicarie;
 - o dai Consiglieri Incaricati, in numero variabile fino a un massimo di tre proposti dal Presidente;
 - o da due membri eletti dall'Assemblea;
 - o dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.
2. Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente di Federalimentare che lo presiede, ogni volta che sia ritenuto opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.
3. I Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati e i membri eletti dall'Assemblea durano in carica due anni e possono essere nominati per non più di tre bienni consecutivi successivi a quello della prima elezione. Ulteriori nomine sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.

4. I Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati che vengono a mancare durante il biennio di carica sono sostituiti dall'Assemblea, su proposta del Presidente; i membri eletti dall'Assemblea che vengono a mancare durante il biennio di carica sono sostituiti dall'Assemblea; i Sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato di chi viene sostituito.

ART. 14 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

1. La convocazione è fatta mediante avviso scritto inviato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
4. Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti.
5. Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto.
7. Il Presidente può estendere l'invito a partecipare, a seconda della formulazione dell'ordine del giorno, ad altri soggetti non componenti il Consiglio Generale.

ART. 15 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

1. Spetta al Consiglio Generale:
 - a) decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine di Federalimentare e le linee fondamentali per l'azione a breve termine;
 - b) dirigere l'attività di Federalimentare nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati;
 - c) supportare il Presidente nella definizione dei temi trasversali ritenuti prioritari, da sottoporre in sede di Assemblea per la loro approvazione;
 - d) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dall'Assemblea;
 - e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
 - f) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivo e preventivo ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
 - g) proporre all'Assemblea la delibera relativa ai contributi;
 - h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano all'Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
 - i) approvare, su proposta del Presidente e del Direttore Generale, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento di Federalimentare;
 - j) sottoporre all'Assemblea le proposte previste al precedente art. 12;
 - k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.

ART. 16 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea.
2. A tal fine, almeno sette mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, l'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato a due nominativi per votante, una Commissione di designazione, composta da tre componenti, scelti tra rappresentanti degli Associati che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica, e sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio dei Probiviri in coordinamento con gli ultimi due Past President. La Commissione ha il compito di esperire, in via riservata e in un periodo da 2 ad 8 settimane, la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati che riscuotono il consenso della base.
3. Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.
4. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta, in tempo utile per la convocazione dell'Assemblea di cui al successivo punto 8, al Consiglio generale, che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

4-bis Per accedere alla carica di Presidente e Vice Presidente di Federalimentare è necessario:

- aderire al sistema di rappresentanza di categoria con l'azienda di proprietà/di appartenenza con il maggior numero di dipendenti rientrante nel perimetro di competenza associativa;
- iscrivere la società di appartenenza con il maggior numero di dipendenti nelle Associazioni del sistema, rispettivamente competenti per territorio o per settore, laddove non coincidente con quella già iscritta nell'Associazione

Per la verifica di tale adempimento organizzativo ed al fine della applicazione della figura del controllo societario - disciplinata dal numero 1 dell'articolo 2359 del codice civile - viene utilizzata la visura camerale ordinaria.

Il regolare inquadramento deve sussistere al momento della formalizzazione della auto candidatura a Presidente o della chiusura della relazione della Commissione di designazione, in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni; per i Vice Presidenti deve sussistere al momento della elezione.

La certificazione spetta al Collegio speciale dei Probiviri, con termine di sette giorni per procedere, con ravvedimento operoso, alla regolarizzazione.

Trascorso tale termine l'auto candidatura non è procedibile oppure - in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni - l'interessato non è candidabile; nel caso dei Vice Presidenti si determina la non eleggibilità.

La mancanza della certificazione del Collegio speciale invalida la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione ovvero il voto di designazione del Consiglio Generale nonché - per i Vice Presidenti - il voto di elezione.

5. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
6. Devono comunque essere sottoposte al voto dell'Assemblea, quelle candidature che risultino appoggiate, per iscritto, da almeno cinque Associati.
7. Nella stessa Assemblea per l'elezione il Presidente designato, e gli eventuali altri candidati di cui al punto precedente, presentano, prima del voto, gli indirizzi generali per il proprio mandato e il programma di attività.
8. L'Assemblea per l'elezione del Presidente è convocata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.
9. L'Assemblea vota l'elezione del Presidente e il programma.
10. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza prevista per l'elezione la procedura di designazione deve essere ripetuta senza indugio.
11. In una successiva Assemblea, da convocarsi prima dell'inizio del mandato del Presidente eletto, lo stesso propone i nomi dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati, scelti anche al di fuori dei Presidenti degli Associati, in modo che le aree merceologiche nelle quali operano gli Associati siano rappresentate il più ampiamente possibile.
12. Il Presidente eletto propone anche le deleghe da affidare e che possono riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
13. Il Presidente dura in carica quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.
14. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.
15. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica di Federalimentare.
16. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea avvia senza indugio la procedura per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 17 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Federalimentare di fronte ai terzi e la firma sociale.
2. Il Presidente rappresenta Federalimentare in giudizio, con facoltà di agire e resistere in ogni ordine e grado nominando avvocati e procuratori alle liti.
3. Il Presidente inoltre:
 - a) provvede all'esecuzione delle delibere adottate, al coordinamento dell'attività di Federalimentare e all'amministrazione ordinaria della stessa vigilando sull'andamento generale degli uffici e dei servizi federati;
 - b) opera in piena autonomia, nei limiti dei poteri di statuto, per la realizzazione delle attività di relazione e di comunicazione istituzionale;
 - c) propone all'Assemblea i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati;
 - d) presiede, salvo assenza o impedimento, l'Assemblea e il Consiglio Generale;
 - e) definisce, organizza e sovrintende l'attività di un comitato costituito da Direttori/Segretari Generali degli Associati, con scopi consultivi rispetto agli organi di Federalimentare e coordinato di norma dal Direttore Generale di Federalimentare;

f) adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

ART. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

1. L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori Legali effettivi e due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti degli Associati, in una lista di almeno sette candidati.
2. A tal fine, in tempo utile per la votazione, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli Associati.
3. Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore Legale.
4. Ciascun votante può indicare non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. In caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
5. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
6. I componenti il Collegio dei Revisori Legali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati.
7. Il Collegio dei Revisori Legali vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce al Comitato di Presidenza e all'Assemblea con la relazione sui bilanci.
8. I Revisori Legali assistono alle riunioni dell'Assemblea.
9. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno o più Revisori effettivi, i Revisori supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine decrescente di voti conseguiti. In caso di parità subentra il Revisore più anziano di età.

ART. 19 – PROBIVIRI

1. L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
2. Ciascun Associato può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea per l'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
4. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.
5. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione federata e di Confindustria nonché con ogni altra carica di Federalimentare o interna agli Associati.
6. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti di Federalimentare e che non si siano potute definire bonariamente.
7. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

8. Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.
9. Il Presidente del Collegio ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori associativi.
10. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
11. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
12. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni.
13. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di Federalimentare entro cinque giorni dalla data della deliberazione.
14. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.
15. In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri di Federalimentare, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
16. L'interpretazione del presente statuto nonché di ogni altra norma di Federalimentare è di esclusiva competenza dei Probiviri.
17. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
18. Per tutti i casi di cui ai precedenti paragrafi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
19. L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.
20. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 20 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

1. Nell'ambito di Federalimentare è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori di Federalimentare.
2. La composizione e il funzionamento del Gruppo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Gruppo stesso e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Gruppo:

- o indica le direttive dell'attività dei giovani imprenditori di Federalimentare in armonia con le linee generali d'azione e le prese di posizione della stessa;
- o delibera sugli argomenti sottoposti dagli organi di Federalimentare e dai componenti del Gruppo;
- o elegge il proprio Presidente e i Vice Presidenti previsti dal regolamento;
- o coordina le attività dei componenti del Gruppo;
- o esamina i problemi di interesse dei componenti del Gruppo per il loro migliore inserimento nelle attività industriali ed economiche del paese; sottopone agli organi di Federalimentare, tramite il Presidente, proposte per il perseguimento di tale obiettivo;
- o mantiene contatti con organismi simili, sia italiani che esteri, e in genere con le organizzazioni giovanili che possono risultare utili alla propria attività.

Il Presidente del Gruppo dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo.

Il Presidente del Gruppo fa parte di diritto del Consiglio Generale.

ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

1. Per rappresentanti degli Associati, relativamente alle imprese associate alle rispettive associazioni, si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.
2. Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli Associati, fatte salve quelle di cui agli articoli 18 e 19 del presente statuto.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, escluse quelle dei Revisori Contabili i cui eventuali compensi devono essere espressamente approvati dall'Assemblea.
4. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Federalimentare è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata nella rispettiva associazione ed al rispetto di quanto specificatamente stabilito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
5. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

ART. 22 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale di Federalimentare è nominato e revocato dall'Assemblea ed ha i seguenti compiti:
 - o coadiuva ed assiste il Presidente, al quale risponde della propria attività, cura la segreteria degli organi associativi nonché l'attuazione delle relative disposizioni, proponendo anche le opportune iniziative;
 - o cura i rapporti interni in conformità agli indirizzi deliberati dagli organi di Federalimentare;

- o nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti organi statutari è responsabile del funzionamento della struttura della Federazione e sovrintende a tutte le funzioni della stessa;
- o propone al Comitato di Presidenza, insieme al Presidente, l'articolazione della struttura organizzativa;
- o sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria;
- o stabilisce, modifica e risolve il rapporto di lavoro con il personale. Per le persone con la qualifica di Dirigente o con funzioni direttive, stabilisce, modifica e risolve il rapporto di lavoro previa specifica approvazione del Consiglio Generale;
- o partecipa in ogni caso, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali.

TITOLO IV – FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 23 – FONDO COMUNE

1. Il fondo comune di Federalimentare è costituito:
 - a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
 - b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
 - c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
 - d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a Federalimentare.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Federalimentare.
3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Federalimentare e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
4. In ogni caso, durante la vita di Federalimentare, e all'atto dello scioglimento della stessa, non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno devono essere predisposti il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 (trentuno) dicembre, da sottoporre al Consiglio Generale, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori Legali, per l'approvazione da parte dell'Assemblea entro il successivo 30 (trenta) giugno.
2. Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.
3. In ogni caso i bilanci devono essere presentati al Collegio dei Revisori Legali almeno venti giorni prima della data fissata per il Consiglio Generale che li esamina.

ART - 25 LIBRI OBBLIGATORI

1. Sono libri obbligatori per Federalimentare, oltre a quanto fosse previsto per legge:
 - a) il libro delle Assemblee, da tenersi a cura del Consiglio Generale;
 - b) il libro delle riunioni del Consiglio Generale, da tenersi a cura del dello stesso;
 - c) il libro delle riunioni del Collegio dei Revisori, da tenersi a cura del Presidente del Collegio;
 - d) il libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri da tenersi a cura del Presidente del Collegio.

TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento

ART. 26 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 65 % (percento) dei voti presenti.
2. Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da inviare a mezzo di lettera raccomandata r.r., o con altro mezzo idoneo a confermare la ricezione, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

ART. 27 – SCIoglimento

1. Qualora venga proposto lo scioglimento di Federalimentare, dal Consiglio Generale o da un numero di Associati non inferiore ad un terzo della totalità, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di almeno il 65 % (percento) dei voti presenti.
3. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi, e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
4. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge. È espressamente esclusa la possibilità di qualsiasi distribuzione, anche parziale, ai Soci.

ART. 28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni relative a numero e durata in carica dei componenti degli organi di Federalimentare entreranno in vigore a decorrere dalle nomine effettuate successivamente all'approvazione del presente statuto.
2. Eventuali sostituzioni di componenti nominati prima dell'approvazione del presente statuto possono essere effettuate con validità fino al termine del mandato di chi viene sostituito.

ART. 29 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto nonché del sistema confederale.

REGOLAMENTO SULLE NOMINE E CARICHE DELLA FEDERALIMENTARE

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA DEL 16 SETTEMBRE 2011 (FASANO-BRINDISI)

Il presente regolamento, adottato con delibera dell'Assemblea della Federazione del 16 settembre 2011, ex art. 12.1 lett. a dello Statuto Federale, è in attuazione della *Direttiva sui principi organizzativi e sui meccanismi di funzionamento del sistema confederale*, deliberata dalla Giunta Confindustria del 24 marzo 2011.

A) Disposizioni comuni per i componenti degli organi di Federalimentare

Competenze specifiche e requisiti per le cariche associative, gratuità, decadenze e rieleggibilità (vedasi: Direttiva sui principi organizzativi e sui meccanismi di funzionamento del sistema confederale, deliberata dalla Giunta di Confindustria il 24 marzo 2011 - Codice Etico di Federalimentare e del sistema associativo, deliberato dal Consiglio del 24 marzo 2010)

B) Disposizioni per i rappresentanti della Federalimentare in organismi diversi, interni ed esterni al sistema Confindustria

1. Criteri per la designazione

La scelta dei rappresentanti di Federalimentare negli enti/società/fondi dovrà essere fatta dall'Assemblea di Federalimentare, con delibera da assumersi a scrutinio segreto, con la maggioranza prevista dall'art. 12.1 lett. b dello Statuto Federale. I candidati saranno proposti dal Presidente e/o dalle Associazioni che, in base al settore merceologico, siano maggiormente interessate e/o coinvolte dalle attività esercitate in modo prevalente dall'Ente cui partecipa o designa Federalimentare, tenendo conto delle specifiche competenze e conoscenze professionali dei soggetti eligendi che andranno a rappresentare Federalimentare in detti Enti. Verrà comunque assicurata, per quanto possibile, la pluralità della rappresentanza associativa in caso di interessi condivisi.

Nel designare i rappresentanti della Federazione negli Enti, l'Assemblea di Federalimentare osserverà un criterio di rappresentatività delle Associazioni e uno di rotazione, in base al quale i detti rappresentanti non potranno, di norma, rappresentare la Federazione negli Enti per il mandato immediatamente successivo, salvo giustificati motivi dipendenti da esigenze di specifica professionalità, o dalla indisponibilità di candidature.

2. Obblighi

I rappresentanti di Federalimentare negli enti/società/fondi (collettivamente denominati "Enti" o "Ente"), anche nell'ambito del sistema confindustriale, si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente designato nel rispetto delle linee di indirizzo che il Comitato di Presidenza di Federalimentare è tenuto loro a fornire, ex art. 15 dello Statuto Federale;
- ad informare costantemente la Federazione sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi con intenti non remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta del Comitato di Presidenza di Federalimentare;
- ad informare e concordare con il Comitato di Presidenza di Federalimentare ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente in cui si è stati designati (vedasi Codice etico di Confindustria 19 giugno 1991, paragrafo 3).

C) Disposizioni comuni alle cariche associative di Federalimentare ed ai suoi rappresentanti esterni

1. Designazione dei candidati

Il numero di candidati alle cariche dovrà di norma essere superiore al numero degli eligendi (vedasi Direttiva sui principi organizzativi e sui meccanismi di funzionamento del sistema confederale deliberata dalla Giunta di Confindustria il 24 marzo 2011, punto 9).

2. Competenze dei Probiviri di Federalimentare

Sulla nomina dei candidati a cariche associative o ad incarichi di rappresentanza esterna, il Presidente e/o l'Assemblea di Federalimentare ha facoltà di chiedere ai Probiviri un parere basato su:

- profilo personale e professionale di assoluta integrità sotto l'aspetto legale e morale;
- posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante;
- non copertura di cariche politiche;
- partecipazione fattiva alla vita associativa e rispetto di tutti gli obblighi statutari.

I Probiviri hanno inoltre la possibilità di richiedere un'autocertificazione circa l'assenza di precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e di procedimenti penali in corso.

3. Incompatibilità e decadenza

Valgono per i rappresentanti le incompatibilità tra cariche associative e cariche politiche e le cause di decadenza per ipotesi di reato previste da Confindustria (vedasi: delibera su cariche associative e incarichi politici della Giunta di Confindustria del 12 marzo 2003 – direttiva di applicazione del Codice Etico deliberata dalla Giunta di Confindustria 20 settembre 1992).